LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1966

che modifica nuovamente la decisione del 10 novembre 1964 con cui si autorizza la riscossione di tasse di compensazione sull'importazione nella Repubblica federale di Germania di destrine a base di fecola di patate, nonché di fecole di patate solubili o torrefatte provenienti da taluni Stati membri

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(66/158/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, con la quale si autorizza la riscossione di tasse di compensazione su talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata con decisione del 29 marzo 1965 (2), prorogata con decisione del 15 giugno 1965 (3), prorogata e modificata ulteriormente con decisione del 26 ottobre 1965 (4),

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (5), che stabilisce l'elenco di prodotti cui può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la decisione della Commissione del 10 novembre 1964 (6) che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sull'importazione nella Repubblica federale di Germania di destrine a base di fecola di patate, nonché di fecole di patate solubili o torrefatte, provenienti da taluni Stati membri, modificata con decisione del 21 dicembre 1964 (7), prorogata e modificata con decisione del 31 marzo 1965 (8), prorogata con decisioni del 18 giugno 1965 (9) e del 27 ottobre 1965 (10), modificata infine con decisione del 14 dicembre 1965 (11),

Considerando che gli elementi presi in considerazione per il calcolo delle tasse di compensazione — i cui importi sono stati modificati per l'ultima volta con decisione del 14 dicembre 1965 — non hanno subito, dopo tale data, ulteriori modifiche ; che però, il dazio del 7,5 % applicato dalla Repubblica federale di Germania all'importazione di tali prodotti da altri Stati membri, è stato ridotto del 10 % rispetto al dazio di base ed è, di conseguenza, pari al 5 % del prezzo franco-frontiera di tali prodotti ;

Considerando che, per quanto concerne il costo di trasformazione delle patate in fecola, a seguito di un ulteriore esame del problema e conformemente alle conclusioni raggiunte nel corso della riunione di consultazione degli Stati membri tenutasi il 10 gennaio 1966, per il calcolo delle tasse di compensazione bisogna prendere nuovamente in considerazione il costo di trasformazione previsto nelle decisioni precedenti a quella del 14 dicembre 1965 ; che tale costo ammonta rispettivamente a 16 DM per la Repubblica federale di Germania, a 19 FF per la Repubblica francese, a 2.500 Lit. per la Repubblica italiana ed a 11 Fl. per il Regno dei Paesi Bassi ;

Considerando che la misura più adatta per salvaguardare una preferenza comunitaria consiste nel determinare l'importo della tassa per l'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte dai paesi terzi in misura tale che sia pari all'importo

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
(3) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.
(4) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
(5) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(6) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3417/64.
(7) GU n. 8 del 23. 1. 1965, pag. 77/65.
(8) GU n. 74 del 1°. 5. 1965, pag. 1087/65.
(9) GU n. 114 del 28. 6. 1965, pag. 1915/65.
(10) GU n. 193 del 15. 11. 1965, pag. 2953/65.
(11) GU n. 12 del 21. 1. 1966, pag. 149/66.

della tassa di compensazione più elevata applicabile nei confronti di un altro Stato membro, ridotta in maniera da non modificare in misura rilevante la protezione attualmente accordata all'importazione degli stessi prodotti dai paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le tasse di compensazione fissate con decisione della Commissione del 10 novembre 1964, modificata con decisione del 21 dicembre 1964, prorogata e modificata con decisione del 31 marzo 1965, prorogata con decisioni del 18 giugno 1965 e del 27 ottobre 1965, modificata con decisione del 14 dicembre 1965, ed applicabili alle importazioni nella Repubblica federale di Germania di destrine a base di fecola di patate, nonché di fecole solubili o torrefatte (voce n. ex 35.05 A della tariffa doganale comune), provenienti da taluni Stati membri, sono modificate come indicato nella seguente tabella :

Importo della tassa

Prodotti	U.E.B.L.		Francia		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Import. DM/100 kg	Esport. FB/100 kg	Import. DM/100 kg	Esport. FF/100 kg	Import. DM/100 kg	Esport. Fl./100 kg	Tassa riscossa all'importazione Import. DM/100 kg
Destrine a base di fecole di patate, fecole di patate solubili o torrefatte (voce n. ex 35.05 A)	8,32	99,—	2,05	2,41	12,25	10,56	
Destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte (voce n. 35.05 A)							10,51

Articolo 2

Prima di dar applicazione alla presente decisione, la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione e agli altri Stati membri interessati la data a decorrere dalla quale essa intende procedere alla applicazione della stessa, nonché gli importi delle tasse che intende applicare, qualora detti importi siano inferiori a quelli previsti dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN